



Carta Italia - modalità di segnalazione

1. Il presente documento si intende parte integrante del protocollo volontario “Carta per lo sviluppo di best practices per contrastare la contraffazione online” (“Carta Italia”), che si pone come obiettivo il contrasto al fenomeno della contraffazione veicolata attraverso canali online.
2. Agli effetti di Carta Italia, un prodotto non è autentico qualora (i) ad esso si riferisca un titolo di proprietà industriale (marchio, brevetto, disegno / modello) e (ii) su di esso sia stato apposto un marchio e/o incorpori un disegno / modello o brevetto e sia stato realizzato senza l’autorizzazione del titolare dei relativi diritti.
3. Il presente documento costituisce una linea guida e dichiarazione da parte del segnalante avente diritto, o chi delegato dall’avente diritto, di buona fede nella segnalazione che ne è oggetto.
4. Obiettivo del presente documento, e del modulo di segnalazione, è strutturare tra soggetti diversi aderenti a “Carta Italia” un mezzo univoco che permetta lo scambio di informazioni e la condivisione dei lead. Tale mezzo è individuato nel documento “Modello di segnalazione Carta Italia”
5. Il modulo tecnico di segnalazione è da riempire in ogni sua parte a cura del segnalante. La mancanza di alcuni dei punti previsti costituirà motivo di invalidità della segnalazione stessa
6. Il titolare dei diritti, o chi da lui delegato, potrà effettuare segnalazioni secondo i parametri previsti. Esso o essi si assumono ogni responsabilità per il contenuto della segnalazione e per ciò che con essa dichiareranno.
7. La segnalazione può essere effettuata anche da qualsiasi associazione dei consumatori che abbia aderito a Carta Italia. L’associazione dei consumatori può effettuare la segnalazione autonomamente (anche su impulso di uno o più consumatori) oppure nell’ambito della procedura di conciliazione paritetica disciplinata dal Regolamento di Conciliazione Paritetica Netcomm - Associazioni dei Consumatori del 17 luglio 2014.
8. Il modello di reportistica chiamato “Modello segnalazione Carta Italia” prevede dettagli utili per rendere registrabili in maniera univoca i dati scambiati.
9. Il modello di segnalazione chiamato “Modello segnalazione Carta Italia” prevede che il titolare dei diritti, o chi da lui delegato, oppure l’associazione dei consumatori, specifici, sotto sua responsabilità,
 - a. Nella parte denominata “Anagrafica”
 - i. La anagrafica completa del soggetto operatore di e-commerce cui ci si riferisce con indicazione della sua tipologia (NB: il modello “Modello segnalazione Carta Italia” contiene già per alcune voci un menù cosiddetto “a tendina” per selezionare le categorie di riferimento)
 - ii. Il link alla home page del soggetto operatore di e-commerce
 - iii. I dati anagrafici completi del titolare dei diritti di cui si segnala la violazione



- iv. I riferimenti del segnalante (NB: alla voce “Interno all’azienda” sarà sempre presente un “menù a tendina”)
 - b. Nella parte denominata “Segnalazione”
 - i. Dati di riferimento della segnalazione (LINK)
 - ii. Dati di riferimento del tipo di diritto IPR violato (NB: la voce prevede la presenza di un menù a tendina)
 - iii. Breve descrizione della violazione
 - iv. Tipologia di registrazione del titolo (Nazionale, EU, Internazionale)
 - v. Numero di registrazione
10. L’utilizzo del modello denominato “Modello segnalazione Carta Italia” potrà consentire al titolare dei diritti IPR o al segnalante da lui delegato o alla associazione dei consumatori di effettuare con un unico invio multiple segnalazioni.
11. Gli operatori dell’e-commerce si impegnano a ricevere, processare e validare le richieste dei titolari di diritti e delle associazioni dei consumatori tempestivamente e previa dimostrazione da parte del segnalante delle circostanze di cui all’art. 9 (i) e (ii) di Carta Italia (nell’ipotesi in cui il segnalante sia un’associazione dei consumatori, è richiesta solo la dimostrazione della circostanza di cui all’art. 9 (ii) di Carta Italia). Successivamente ad un periodo di prova fissato in termini di 6 mesi decorrente dalla sottoscrizione del presente documento, le parti potranno valutare se verificare la tempestività degli interventi degli operatori e-commerce al fine di fissare un termine entro il quale questi ultimi dovranno ricevere, processare e validare le richieste dei titolari di diritti e delle associazioni dei consumatori.
12. Tale termine potrà, successivamente ad un periodo di prova fissato in termini di 6 mesi, essere ridotto, qualora la misurazione dell’efficacia della misura imponga un miglioramento nell’intervento.
13. Questo documento si intende letto, approvato ed accettato tra le parti aderenti a “Carta Italia” come parte integrante del citato documento. Restano validi tutti gli articoli contenuti in “Carta Italia”, nelle previsioni di responsabilità e di ulteriori azioni esperibili dai titolari di diritti IPR.
14. Questo documento, controfirmato e datato, deve essere inviato dal segnalante all’operatore dell’e-commerce unitamente al modello denominato “Modello segnalazione Carta Italia”.

I Firmatari

Consorzio Netcomm
INDICAM
MISE Ministero dello Sviluppo Economico